

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 87

a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, Baiocchi, Assenti, Borroni, Ciccioi, Leonardi, Putzu, Antonini,
Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Marcozzi, Pasqui, Latini

presentata in data 3 dicembre 2021

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo l'alto valore civile e morale dei caduti nell'adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria, intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Patria vittime del dovere.

2. Questa legge è volta a rafforzare, nel rispetto dei principi costituzionali, le misure di assistenza e sostegno, anche non economico, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), a favore delle vittime del dovere, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, e dei loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

Art. 2
(Giornata regionale in onore delle vittime del dovere)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita una Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, che si celebra ogni anno per ricordare i Servitori della Patria caduti nell'adempimento del dovere.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di sicurezza, individua la data della Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, promuovendo iniziative idonee a commemorare tale giorno.

Art. 3
(Misure di sostegno alle vittime del dovere)

1. La Regione riconosce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

2. La Regione riconosce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, ai figli e agli orfani delle vittime del dovere borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, corso universitario.

3. I benefici economici contemplati da questa legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina gli importi massimi, le modalità, i termini e le condizioni per

l'erogazione dei benefici economici di cui a questo articolo.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse iscritte a carico della Missione 01 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), del bilancio di previsione 2021/2023.

3. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.